



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia

71121 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

Foggia, data del protocollo

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
di Foggia e provincia
Loro Sedi

e p. c.
Al Coordinatore dei Servizi Ispettivi
USR per la Puglia – Direzione Generale – Ufficio I
Dott. Francesco Forliano
BARI
drpu@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Inclusione scolastica degli alunni con disabilità a.s. 2026-2027

In merito a quanto in oggetto, intento dell'Ufficio è di ricordare alle SSLI i principali riferimenti in materia di disabilità, affinché vengano messe in atto quelle condizioni utili al raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali:

- Legge 104/1992 - *Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*
- DPR 122/09 - *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*
- Nota MIUR 4 agosto 2009 - *Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità*
- D. Lgs 62/2017 - *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel I ciclo ed esami di Stato*
- D. Lgs 66/2017- *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*
- D. Lgs 96/2019 - *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».*
- D.I. n. 182/2020 - *Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia

71121 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

- Nota Ministero della Salute 10 novembre 2022 - *Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS*
- D. I. n. 153/2023 - *Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»*
- C.M. 1/6/2023 - *Indicazioni per Redazione dei PEI.*
- Parere del Consiglio di Stato n. 3333/2006 commi 4 e 6. *“Iscrizione ad un ulteriore corso di istruzione secondaria”*
- DPR n. 122 del 22 giugno 2009 – art. 9. *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”*
- O.M. n. 90/2001 art. 11 comma 12. *“Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore”*
- C.M. 0847/2025 – *“Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo – a.s. 2026-2027”.*

Dalla lettura delle norme sopra citate, in sintesi, si evince:

- l'obbligo per i genitori di iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2026; non verranno accettate le richieste di permanenza alla scuola dell'infanzia per gli alunni che compiono il sesto anno di età, considerando che per legge l'obbligo scolastico prevede l'ingresso nella scuola primaria al compimento dei sei anni. Eventualmente, per gli alunni con disabilità iscritti in prima primaria potrà essere realizzato un progetto in continuità verticale tra infanzia e primaria.
- la frequenza della scuola dell'infanzia, che ha una durata triennale, non è obbligatoria, in quanto la L. n. 53/2003 ha fissato in modo inderogabile l'inizio dell'obbligo scolastico al compimento dei sei anni di età;
- i docenti della classe in sede di scrutinio finale, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva *solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione;*
- nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, *attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento;*
- il principio guida della valutazione è *«il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali»;*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia

71121 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

- il PEI è lo strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
- la scuola, per favorire il successo del percorso scolastico dell'alunno con disabilità già a partire dall'infanzia, *può provvedere in qualsiasi momento dell'anno alla rimodulazione del PEI, aggiornandolo in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;*
- Gli alunni con disabilità ultra-diciottenni che intendono frequentare il primo anno di scuola di secondo grado possono iscriversi ai corsi di II livello (ex serali), con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. (Circolare MIUR n. 6 del 27/2/2015 che disciplina le iscrizioni ai percorsi d'istruzione per gli adulti e Nota MIM “*Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo – a.s. 2026-2027*”)
- *La norma stabilisce che il docente di sostegno venga assegnato fino al compimento dei 21 anni.*
Le “Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” del 2009 invitano gli Uffici Scolastici Regionali a valutare attentamente per gli alunni maggiorenni “Se il principio tutelato costituzionalmente del diritto allo studio e interpretato dalla Legge 59/97 come diritto al successo formativo per tutti gli alunni, possa realizzarsi, fermo restando le deroghe previste dalla normativa vigente, attraverso la permanenza nel sistema di istruzione e formazione fino all'età adulta (21 anni)”.
La normativa vigente consente la permanenza degli studenti con disabilità nel sistema di istruzione italiano fino al compimento del 21° anno di età, garantendo agli stessi tutti i relativi diritti, anche quello del sostegno, rendendosi poi necessario l'avvio al lavoro, attraverso la piena attuazione di norme che ne garantiscono il diritto per le persone con disabilità. Nel caso l'avvio al lavoro non sia possibile avviene “il passaggio della presa in carico ad altri soggetti pubblici” come previsto dalle Linee Guida/2009.
- Per studenti che hanno compiuto i 21 anni e che stanno terminando il percorso di studio, in virtù delle deroghe previste dalla normativa vigente, *si valuteranno le situazioni caso per caso, sulla base di una adeguata documentazione a supporto della richiesta della scuola; i vari casi saranno esaminati in occasione dell'elaborazione dell'organico di fatto, con l'eventuale assegnazione dei posti in deroga.*

Nel caso il Consiglio di Classe deliberi la non ammissione alla classe successiva di un alunno con disabilità e nel caso in cui vengano evidenziati, nel percorso scolastico degli alunni, rallentamenti eccessivi in determinati gradi scolastici e situazioni particolari nella frequenza scolastica degli alunni, la scuola è tenuta ad inviare a questo Ufficio, al momento della consegna delle certificazioni per la richiesta dei posti in deroga, la seguente documentazione:

- Il PEI ed eventuali revisioni del PEI.
- Il Verbale del Consiglio di Classe relativo agli scrutini del primo quadrimestre, in relazione al raggiungimento o meno degli obiettivi specifici del PEI;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia

71121 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

- Il Verbale del Consiglio di Classe relativo agli scrutini finali, in merito agli obiettivi specifici del PEI, in cui, per la decisione di non ammissione alla classe successiva e/o agli esami di Stato conclusivi del I e II ciclo dell'alunno con disabilità, devono essere esplicitati i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi stessi;
- I Verbali dei GLO (iniziale - intermedio - finale).

Si invitano le Istituzioni scolastiche alla puntuale osservanza delle disposizioni sopra richiamate, onde evitare, attraverso la richiesta dei posti in deroga, l'assegnazione di risorse non dovute.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

Il Dirigente
Vito Alfonso